



VERBALE N. 7 – R/GL

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle filiere e biodiversità agraria

Ufficio Promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando 1683 per l'attivazione dell'intervento
SRG09 "Cooperazione per azione di supporto all'innovazione e servizi
rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare"

Art. 77 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

**Avviso pubblico approvato con Determinazione n. DPD019/155 del 31.10.2023 modificato con
Determinazione n. DPD019/123 del 30/05/2024 e n. DPD019/88 del 08/05/2025**

**RIESAME
ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITA'**

I sottoscritti Valerio Colasante e Vincenzo Italiani sono stati incaricati, a seguito di riunione del gruppo di lavoro in data 05/08/2025, di procedere alla richiesta di riesame della procedura di ammissibilità della domanda di sostegno riportata nel successivo quadro A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): 01776590679 PARTITA IVA: 01776590679

Ragione Sociale: AGIRE - AGROINDUSTRIA RICERCA SOSTENIBILITA' (CAPOFILA)

Sede legale: VIA ISIDORO E LEPIDO FACII SNC- 64100 TERAMO (TE)

PEC: agireteramo@legalmail.it

Rappresentante Legale (Cognome e Nome): **OMISSISS**

C.F. **OMISSISS**

Indirizzo legale rappresentante: **OMISSISS**

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Domanda di sostegno (numero in chiaro) n. **54830059041**

Preliminarmente i sottoscritti dichiarano, in merito al procedimento di che trattasi:

- la insussistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse
- di prendere atto dell'istruttoria di ricevibilità svolta dagli incaricati riportati nel seguente quadro B.

QUADRO C – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Il Dirigente del Servizio DPD019 è il Dr Carlo Maggitti.

Il Responsabile del coordinamento delle attività istruttorie è il Dr Tommaso Visco, responsabile dell'Ufficio promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

Tecnici che hanno effettuato le verifiche istruttorie: Sandra Firmani e Panfilo Marrollo

Nota di comunicazione alla ditta dell'avvio del Procedimento istruttorio: 0222123/25 del 28/05/2025

VISTI:

- La nota di comunicazione di esclusione per inammissibilità: Prot. n. ra 0307135/25 del 23/07/2025 con le motivazioni riportate nell'allegato verbale di Istruttoria di Ammissibilità in data 22/07/2025 (verbale n. 7/GL);
- La richiesta di riesame da parte della Ditta pervenuta con nota PEC trasmessa il 02/08/2025 e con Protocollo n. RA 0322933/25 del 04/08/2025.
- Nota di comunicazione dell'avvio del Procedimento istruttorio del riesame: RA 0332518/25 del 11/08/2025

Ciò premesso

si procede al riesame di verifica della ammissibilità sulla scorta della citata documentazione.

1ª osservazione - La domanda di sostegno n° **54830059041** è stata ritenuta inammissibile in sede di esame istruttorio, in quanto mancante del seguente documento: Allegato 3 dell'Università degli Studi di Teramo, previsto nel paragrafo 13.2, lettera i) dell'Avviso. Pertanto, ai sensi del paragrafo **13.2.2 dell'avviso**, in caso di mancata o incompleta documentazione di cui all'art. 13.2 la domanda è da ritenersi inammissibile.

2ª Osservazione - La Ditta, nella propria richiesta di riesame (trasmessa il 02/08/2025 e protocollata con n. RA 0322933/25 del 04/08/2025) evidenzia che:

- 1) l'Allegato per mero errore materiale non era stato allegato nella domanda di sostegno a seguito di un erroneo salvataggio nella denominazione del file;*
- 2) sono stati fornite riscontri ulteriori rispetto a quanto comunicato dal Servizio nella comunicazione di inammissibilità.*

A) Verifiche effettuate:

Controllo della documentazione allegata alla domanda di sostegno, con particolare riferimento alla mancanza dell'Allegato 3.

B) Analisi delle richieste:

- **Riscontro al punto 1) della richiesta di riesame:** la mancanza dell'Allegato 3 nella domanda di sostegno non può valutarsi come mero errore materiale secondo le definizioni riportate nel paragrafo 5.5 (errore palese) e 5.11 (soccorso istruttorio) delle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale (versione 1, luglio 2024 -ALLEGATO 1 DPD/225 del 23/07/2024).
- **Riscontro al punto 2) della richiesta di riesame:** in merito agli altri punti della richiesta di riesame si esplicano le seguenti considerazioni, dando atto che le stesse non hanno rilevanza ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:
 - circa la mancanza nelle delibere societarie dell'autorizzazione per il rappresentante legale alla sottoscrizione del mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila, all' approvazione del progetto, alla presentazione della domanda di sostegno e di pagamento, nonché di assicurazione in merito alla necessaria copertura finanziaria in caso di realizzazione di azioni connesse alla proposta progettuale avanzata in risposta al bando, non finanziate o finanziabili dallo stesso, che incidono sulla corretta attuazione dell'operazione, si prende atto che, in base alla documentazione prodotta, le stesse non erano dovute per le società Sweet Factory, M.A.P. ss., Azienda Agricola Cerulli Irelli mentre per la Società Acube e Cooperativa di Navelli non sono stati prodotti documenti conformi a quanto rilevato e comunicato;
 - i preventivi inviati sono conformi e permettono di superare le carenze riscontrate;
 - tramite l'invio del foglio excel e della specificazione del personale previsto nel progetto è stato possibile delineare in modo congruo il quadro economico-finanziario e il suo allineamento con la domanda di sostegno;
 - le dichiarazioni sostitutive di certificazioni dei famigliari conviventi prodotte sono conformi e permettono di superare alle carenze riscontrate;
 - la relazione tecnica allegata alla richiesta di riesame ha permesso di delineare e definire in modo puntuale l'idea progettuale;
 - l'offerta economica del CREA inviata definisce la dichiarazione di unicità del preventivo.

Valutazione dell'istanza di riesame

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa di cui al punto 1 su esposto, si rileva che la stessa (Allegato 3) non può essere presa in considerazione ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

Nella fattispecie esaminata non è applicabile il principio del soccorso istruttorio per *perfezionare la documentazione oggetto di tali anomale indicazioni, considerando tali osservazioni come rettifica di istanza incompleta ai fini dell'art. 6 della Legge 241/90 comma 1 punto*, richiamando quanto affermato dal Consiglio di Stato *“le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione*

documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio” (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).

Il principio del “soccorso istruttorio” è inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dalla *lex specialis* (specie se si è in presenza di una clausola univoca). Diversamente, l’integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento (ved. par. 5.11 delle Disposizioni Attuative del CSR).

Esito del riesame

Negativo. La domanda di sostegno n° **54830059041** va ritenuta inammissibile alla luce di quanto sopra esposto. Si confermano le risultanze del verbale istruttorio n. 7/GL.

Pescara 09/09/2025,

Incaricati dell’Istruttoria

Valerio Colasante

Vincenzo Italiani